

TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1848

questione non l'ho studiata), che anche nell'ipotesi in cui il Consiglio di leva fosse un tribunale amministrativo, non si potrebbe provocare per la cassazione, e ne diverrebbe che si porterebbe in primo grado di appello alla Camera dei conti.

**PESCATORE.** Distinguiamo le controversie che nascono tra privati e privati; per questi è istituita la gerarchia della giustizia ordinaria, che si estende sino al Magistrato di cassazione.

Ma riguardo alle controversie deferite a tribunali amministrativi di vario genere, il principale è il consiglio d'appello della Camera dei conti.

Vi sono altri tribunali amministrativi di vari nomi, tra i quali il Consiglio di leva, il quale decide in una controversia tra un individuo e la pubblica amministrazione militare. Di questi tribunali amministrativi non vi è tribunale d'appello, ma si portano al Magistrato di cassazione, che è il solo capo della giustizia ordinaria, cioè di quella giustizia che si fa tra privato e privato.

**CHENAL.** Sans entrer dans le mérite de la question judiciaire, il y a ici une question d'humanité qui doit dominer toutes les autres considérations. Les juifs n'ayant pas de droits, n'ont pas de devoirs (car un devoir ne peut exister sans un droit). Ainsi il me semble que la Chambre fera un acte tout à fait juste en renvoyant la pétition au Ministère. (Diverse voci: Ai voti, ai voti!).

**IL PRESIDENTE.** La Commissione conchiuse che si passi all'ordine del giorno sovra la petizione n° 480 stata presen-

tata dagli israeliti d'Asti per la esenzione dalle leve straordinarie per gli anni 1826, 27, 28.

Metterò ai voti queste conclusioni.

(La Camera decide che si passi all'ordine del giorno).

**IL MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**IL PRESIDENTE.** Il signor ministro ha facoltà di parlare. (Gazz. P.)

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER RISOLUZIONE DI DUBBI SULLA LEGGE DELLA GUARDIA NAZIONALE.**

**IL MINISTRO DELL'INTERNO** sale alla ringhiera e presenta un progetto di legge per risoluzione di dubbi intorno alla legge sulla Guardia Nazionale (*V. Doc., pag. 217*).

**IL PRESIDENTE.** La Camera dà atto del progetto di legge presentato dal ministro dell'interno, il quale sarà stampato e distribuito.

La seduta è sciolta alle ore 5.

(Gazz. P.)

*Ordine del giorno per domani all'1 pomeridiana.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata;

2° Sviluppo di proposizioni di deputati.

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

**SOMMARIO.** *Relazione della Commissione sul progetto di legge per la formazione d'un battaglione d'istruzione — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata.*

La seduta è aperta alle ore 1 5/4 pom.

**ARNULFO, segretario,** legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**COTTIN, segretario,** legge il sunto delle nuove petizioni indirizzate alla Camera.

N° 508. Sessantotto parrocchiani del villaggio di Pitelli, comune di Arcola, provincia di Spezia, enumerando dieci capi d'imputazioni contro il loro parroco, primi dei quali: infamare persone nelle sacre spiegazioni — rifiutare penitenti — svelare confessioni — trascurare funzioni ed opere pie, ecc., chiedono che quel parroco sia rimosso ed ordinata al più presto un'inchiesta sulla verità dell'esposto.

N° 509. Domenico Aquarone di Sarola rappresenta avere un figlio, il quale, ammesso nel corpo Reale Equipaggi, navigava verso la stazione di Montevideo, come aspirante ad ottenere un grado nella regia marina, allorquando un Regio

Decreto 25 aprile 1848 scioglieva tutti quei tali aspiranti dall'obbligo del servizio personale; ma essendo in corso, nè reduce prima di settembre, gli è negato ora il beneficio di quella disposizione. Chiede pertanto, dopo aver invano ricorso al Ministero di guerra, che gli sia provveduto come di diritto.

N° 510. L'impresario Giuseppe Gelpi rappresenta come sarebbe vantaggioso pel pubblico erario, se si estendessero ai contratti che si stipulano nell'interesse di qualunque Azienda le disposizioni del decreto 2 settembre ultimo con cui fu abolita la riscossione di tutti i diritti che si esigevano sopra i contratti dal primo segretario dell'Azienda generale di guerra.

**IL PRESIDENTE.** L'ordine del giorno richiama il seguito della discussione sulla legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata. Chiusasi ieri la discussione generale, oggi si apre quella sopra i singoli articoli.

*Voci.* Non c'è ancora il ministro della guerra. (Gazz. P.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DI UN BATTAGLIONE D'ISTRUZIONE.**

**IL PRESIDENTE.** Si potrebbe intanto udire il rapporto della Commissione sul progetto di legge per la formazione di un battaglione d'istruzione.

Il relatore di questa Commissione ha la parola.

**MOFFA DI LISIO, relatore,** sale alla ringhiera e legge il rapporto sul detto progetto di legge (*V. Doc., pag. 207*).

**IL PRESIDENTE.** Il rapporto della Commissione sarà stampato e distribuito, e quindi consegnato all'ordine del giorno, a termini del Regolamento, per la discussione.

(*Gazz. P.*)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DEL GRAN GIUDICE DELL'ARMATA.**

**IL PRESIDENTE.** Ora si ripiglia la discussione sulla legge che istituisce il Gran Giudice dell'armata. Prima però di intraprenderla, leggerò l'articolo 1°, tal quale fu emendato dalla Commissione:

« Durante la presente guerra, e finchè venga altrimenti provveduto, le regole stabilite nel Codice penale militare e nella legge del 10 ottobre prossimo passato riceveranno le seguenti modificazioni. »

Il deputato Dalmazzi è il primo iscritto per parlare su questa legge.

*Voci. Non c'è.*

**IL PRESIDENTE.** Nessuno domanda la parola?

**BARBAROUX.** Io credo che si potrebbero togliere le parole: *finchè venga altrimenti provveduto*; perchè sono e inutili ed equivoche: sono inutili, perchè certamente una legge posteriore derogherà a questa legge; sono equivoche, perchè sembrerebbe che anche dopo la presente guerra debba, finchè venga altrimenti provveduto, essa legge aversi in conto di eccezionale; ma siccome nel proporla si ebbe unicamente l'idea di provvedere durante la guerra presente, così io credo che sarebbe viziosa quest'espressione: *finchè venga provveduto altrimenti*.

**FERRARIS.** La Commissione ha creduto di dover adottare questa espressione per imprimere alla legge che viene proposta alla vostra deliberazione il carattere assolutamente provvisorio di cui è rivestita. Non ho poi creduto e non crederei nemmeno che si potesse fare a questa legge l'appunto, che venne fatto dall'onorevole preopinante, cioè che potesse generare qualche dubbio, imperocchè essendo ivi detto che la legge debbe avere la sua efficacia durante la presente guerra e finchè venga altrimenti provveduto, rimane inteso ch'essa avrà effetto durante la presente guerra, salvo che in questo frattempo venga altrimenti provveduto.

**BARBAROUX.** Il carattere transitorio pare che risulti abbastanza dalle parole di questo articolo.

Io non dubitava che non dovesse essere necessaria una nuova legge, e che potesse anche cessare l'effetto della proposta che discutiamo per una legge ulteriore, ma dicevo solo che questo sarebbe inutile. Io persisto quindi nel credere che sia equivoca ovvero inutile questa frase.

**MICHELINI G. B.** Io appoggio l'emendamento proposto dal signor deputato Barbaroux, il quale consiste nella soppressione delle parole: *finchè venga altrimenti provveduto*. È chiaro che noi avremo tanto diritto di far leggi domani

quanto l'abbiamo oggi, e che tanto l'avranno i nostri successori quanto l'abbiamo noi stessi. Tutte le leggi durano finchè non sono abrogate; e queste espressioni di leggi perpetue ed altre vogliono avere fra le antiquate ed insignificanti. Io opino quindi che le parole: *finchè venga altrimenti provveduto* sono per lo meno inutili, come osservava il deputato Barbaroux.

**IL PRESIDENTE.** L'emendamento soppressivo del deputato Barbaroux è appoggiato dalla Camera?

(È appoggiato).

Rileggo l'articolo 1° così emendato e lo pongo ai voti:

« Durante la presente guerra, le regole stabilite nel Codice penale militare e nella legge del 10 ottobre p. p. riceveranno le seguenti modificazioni. »

(È approvato).

Ora si passa all'art. 2° Esso fu redatto dalla Commissione ne' termini seguenti:

« La direzione superiore di tutto ciò che riguarda la giustizia criminale militare è affidata ad un ufficiale generale, che assumerà il titolo di Gran Giudice dell'esercito.

« Lo stesso ufficiale generale sarà pure incaricato della sovrintendenza alla polizia dell'esercito, subordinatamente al generale comandante in capo.

« Il Gran Giudice dovrà tenere regolarmente inteso il generale in capo di tutto indistintamente il suo operato. »

**LYONS.** L'articolo 2° farebbe del Gran Giudice un magistrato indipendente dal generale in capo; ma dicendo che deve dar conto del suo operato, parrebbe d'altra parte che egli non fosse intieramente indipendente. Io non so se sia bene dividere questa autorità.

Quando il Gran Giudice dovesse essere subordinato nelle materie giudiziarie e di polizia, allora non vedrei che una sostituzione di nome, non vedrei che una autorità creata per subrogare l'uditore generale di guerra, il quale quando avesse i requisiti che la carica richiede ed avesse la stima e la confidenza del generale, questi sotto la sua responsabilità potrebbe sgravarsi d'una parte della sua autorità e liberarsi da un soverchio lavoro giudiziale affidandone a lui la maggior parte. Dunque io sarei di opinione che si continuasse come prima a mantenere tutta l'autorità nel generale in capo, e di continuare con un uditore generale di guerra.

**VIOIRA.** Quando vi fosse necessità che quel funzionario il quale deve vegliare all'istruzione dei processi criminali militari non appartenesse all'ordine giudiziario, ma fosse veramente un ufficiale militare superiore, io domanderei al signor ministro della guerra se non sarebbe più conveniente che il Gran Giudice avesse un grado pari al generale in capo.

Che se il Gran Giudice non potesse assolutamente rivestire un grado pari a quello del generale in capo, per ostarvi le regole militari, allora non potendo più essere indipendente nell'istruzione, tanto varrà di non creare questa nuova carica. Ella tornerebbe inutile; e mi spiego.

Paro a me che sebbene fosse incompleta la guarentigia che si aveva già prima d'ora in ordine all'uditore generale di guerra, perchè esso era più indipendente di diritto che di fatto, tuttavia non si debba in presenza della Costituzione annullare anche quella guarentigia in principio sanzionata dal Codice militare.

Secondo questo Codice e secondo la stessa legge 10 ottobre ultimo scorso, l'ufficio di istruttore commesso all'auditore doveva essere affatto indipendente dai comandanti di corpo e dal generale in capo, nè veggio il perchè si debba ora colla proposta legge statuire altrimenti.

Osservo essere di grandissima importanza questa indipen-

denza assoluta dell'uditore generale di guerra o di qualunque altro ufficiale che abbia l'incarico di istruire processi. Signori, voi rispondate quanta sia la necessità che il generale in capo sia responsabile verso la nazione, e che questa responsabilità non sia di nome ma sia una realtà che vaglia a far sì ch'egli non possa sottrarsi alla riprensione, se meritevole.

Per ottenere questo scopo è necessario assolutamente che vi sia un funzionario il quale abbia l'obbligo e il diritto di istruire processi indipendentemente dagli ordini di chicchessia, appunto come accade nell'istruttoria dei processi comuni. Imperocchè la responsabilità del generale in capo come di qualunque altro comandante a che cosa si riduce se non ad essere sindacabile per le colpe proprie e per quelle dei suoi dipendenti? Ma non sarebbe più sindacabile per le proprie colpe, e per quelle de'suoi dipendenti il generale in capo, quando dipendesse da lui la facoltà di fare istruire o non istruire processi.

Egli è pertanto evidente che il funzionario incaricato di attendere all'istruttoria dei processi militari non debbe essere legato da subordinazione verso il generale in capo: qualunque sia per essere il merito di questo, la nazione ha diritto di riposare sopra le istituzioni e non solo sui meriti personali.

Per le quali cause io veggio evidente come sia assolutamente necessario, almeno in diritto, che quel funzionario, il quale è incaricato dell'istruttoria militare, continui ad essere indipendente dal generale in capo. Ora l'uditore generale di guerra è in diritto, se non in fatto, assolutamente indipendente: dunque piuttosto che creare un funzionario militare, il quale sia dal generale in capo dipendente, io bramerei ancora che continuasse l'antico sistema degli uditori, ed in ciò concorro pienamente nell'avviso del signor deputato Lyons.

**LA MARMORA, ministro della guerra.** L'esperienza prova che questa indipendenza è indispensabile: io non adduco altre ragioni migliori che l'esperienza. L'esperienza prova, ripeto, che è assolutamente necessario che ci sia una indipendenza; e per altra parte crederei che sarebbe un gravissimo inconveniente pella disciplina militare che il Gran Giudice avesse un grado uguale, come diceva il preopinante, a quello di generale in capo; perchè il generale in capo deve essere ad ognuno superiore, altrimenti non può più avere quella responsabilità che si richiede in chi deve dirigere la somma delle cose in un esercito.

**VIORA.** Prego il signor ministro di ritenere che io affermai essere affatto necessaria l'indipendenza del funzionario incaricato dell'istruttoria dei processi, ma non esser mai ugualmente che per ottenere l'indipendenza si dovesse costituire il Gran Giudice in grado pari al generale in capo; sopra questo ultimo punto mi limitai a pregare il signor ministro ad illuminarci e dire la sua opinione, non fidandomi della mia, perchè non sono militare. In caso contrario converrebbe ritenere la legge antica ed aver piuttosto un uditore il quale avrà minor potere, se si vuole, ma conserverà sempre quell'indipendenza nell'istruttoria dei processi di cui gode adesso. Credo che in questo caso è affatto importante l'indipendenza che era anche riconosciuta dalle leggi antiche, perchè anche secondo il regime antico l'Uditorato generale di guerra ha il dovere di far processi, ed il processo militare non può essere impedito da qualunque generale.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Io ho già detto che non credo che l'istituzione di questa carica sia una cosa indispensabile assolutamente: io la credo utile nelle attuali circostanze in cui giova molto l'apparato esteriore sul morale del soldato ed anche per dare una soddisfazione al pubblico,

il quale si lagna un poco che la milizia non abbia quella disciplina che deve avere.

**LONGONI.** Ho preso la parola solamente per notare lo sbaglio del signor deputato Viora nel dire che l'uditore generale di guerra è indipendente dal generale in capo; gli uditori generali di divisione non avevano alcuna iniziativa nello istituire i processi, bisognava sempre che il comandante del corpo desse all'uditore di guerra cognizione del reato; in niun altro caso l'uditore di guerra prendeva l'iniziativa.

**VIORA.** Il preopinante ha creduto di dover osservare come in fatto l'uditore generale di guerra non fosse assolutamente indipendente, ma io ho parlato dell'indipendenza di diritto; secondo la legislazione militare preesistente, io credo che questa indipendenza fosse assoluta per quanto riflette l'istruttoria, e che quello che venne accennato dal signor Longoni si riferisca al fatto; quanto al diritto non si ha che a leggere il Codice penale militare, non si ha che a leggere la stessa legge del 10 ottobre, dove dice in termini assoluti che l'istruttoria dei processi criminali è commessa all'Uditorato generale di guerra senza nessuna dipendenza dal generale in capo, ed in ciò riconosce un'assoluta guarentigia, perchè, ripeto, almeno quegli il quale è incaricato di istruire il processo è indipendente da quello che può essere colpevole.

**BUNIVA.** Credo bene di far osservare alla Camera che il progetto di cui si tratta ha un altro scopo che non è quello d'attribuire ad un Gran Giudice l'incumbenza attuale degli uditori di guerra. E diffatti l'articolo 7° fa menzione dell'uditore di guerra, il quale è conservato, e da quanto ha detto il deputato Longoni mi pare che appunto sieno mantenute le funzioni dell'uditore di guerra quali esistevano prima; diffatti si dice che « vi sarà presso il Gran Giudice d'armata un uditore di guerra, specialmente incaricato di procedere alle istruttorie delle cose dal medesimo commesse; questo uditore adempirà inoltre a tutte le incumbenze, ecc. »

Conchiudo da questo articolo che la carica di uditore di guerra, presso a poco quale esisteva prima del progetto che stiamo maturando, non è per nulla abolita; che sussiste colle stesse prerogative, subordinata però al comandante generale dell'armata, e di cui faceva cenno il deputato Longoni. Ho creduto bene di fare questa osservazione, perchè la Camera apprezzi bene qual mutamento si porterebbe nell'economia dell'amministrazione della giustizia militare con questo progetto di legge.

**LYONS.** Per ciò che riguarda il rafforzamento della disciplina, che il sig. ministro crede tanto necessario onde ottenere lo scopo che si prefigge, io credo che basta che sia additato il bisogno di ottenere questo rafforzamento perchè tutto venga posto in opera. L'osservazione dell'onorevole preopinante, che si verrebbe a guastare l'economia amministrativa della giustizia se l'uditore generale di guerra assumesse la stessa funzione presso il generale in capo che assumerà questo Gran Giudice, non vale, perchè con questa legge si avrà un uditore di guerra, più un Gran Giudice. In quanto poi a soddisfare la pubblica opinione sulle lagnanze fatte, perchè si sia introdotta nell'esercito l'indisciplina, io dimanderei se tutti i mezzi di cui dispone l'autorità sono stati messi in opera, onde vedere se realmente bastino a mantenere questa disciplina. Ma per ora lasciamo questa cosa da parte, perchè se è vero che l'uditore di guerra non aveva l'iniziativa dei processi, correva nell'obbligo di ciascun comandante di informarli di ogni ferita, di ogni rissa accaduta fra soldati, e dietro queste informazioni, obbligatorie dallo stesso regolamento, veniva ad istruire i processi, e veniva di sua natura ciascun comandante obbligato a non lasciar fare mancanze gravi ed a

non fare il rapporto esatto in tutte le cose che potevano legittimare i processi; i casi sono previsti dal regolamento, particolarmente nella milizia: se molto si è lasciato ad arbitrio, si è anche provveduto a molto: è vero che tutto non si eseguisce, ma ciò non pertanto continuerei ad osservare che se vogliamo l'indipendenza del Gran Giudice (senza la quale non si può ammettere l'idea della legge, e che io concorro a mantenere), allora mi accosterei alla Commissione quando vorrà ammettere in principio questa indipendenza. Io credo assolutamente che possiamo conservare, con un emendamento, i mezzi che chiede il signor ministro per rafforzare quell'assoluta disciplina ch'ei desidera e che è necessaria per mantenere la forza in un esercito così italiano, in un esercito che se è disciplinato è capace di grandissime imprese. Io sostengo che il Gran Giudice se non è indipendente non è altro che una *sinecura*, una carica affatto inutile.

**LONGONI.** Io non posso essere dell'idea del deputato Lyons, quand'ei dice che i comandanti dei corpi non avessero l'arbitrio di non sottoporre a giudizio le colpe che si commettevano nei reggimenti. Pur troppo l'indisciplina nell'armata è stata generata da ciò, che alcuni capi di corpi si sono fatto lecito di nascondere colpe nei soldati a loro soggetti, quali colpe se fossero subito state represses coi mezzi portati dalle nostre leggi, non si sarebbe messo il ministro della guerra nella circostanza di dover stabilire il Gran Giudice d'armata, nè solo stabilire un tribunale indipendente dal generale in capo per la pronta sollecitudine della giustizia militare, ma anche in certo modo per sorvegliare che nessuna colpa dell'esercito andasse impunita. Vorrei quindi che se non si trova opportuna la creazione del Gran Giudice d'armata si cercasse di fare in modo che i capi del corpo fossero sorvegliati da questo lato, affinchè qualunque colpa venisse a succedere nell'armata, ne seguisse la necessaria istruttoria.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Chiedo di dire due parole su di un fatto personale. Dissi ieri che uno dei motivi per i quali avea deciso di ritirare la mia proposta era questo di non entrare in una discussione che credo assai nociva. Ora l'onorevole preopinante ha detto che moltissime colpe nell'esercito rimasero impunita per difetto dei superiori che non vollero palesarle. Io credo invece che se di qualcosa ci dobbiamo dolere, questa è che di molti falli si menò gran rumore, che in realtà non furono commessi mai; e molti vennero come colpevoli avuti, che poi apparvero innocenti. Questi sono fatti che ho creduto di non poter permettere si ignorassero. Ma nuovamente ripeto che io credo più che altro nocive simili discussioni.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io vorrei che la Camera ritenesse il concetto, non ha guari espresso dal ministro della guerra, sulla necessità di agire sovra la immaginazione dei soldati, onde più agevolmente conservare in tutto il suo rigore la disciplina; questa erasi alquanto rilassata per due cagioni principalmente. L'una sta in ciò che il tribunale, ossia l'Uditorato di guerra, non spiegò tutta quella energia che le circostanze richiedevano, ma procedette invece con quella lentezza medesima che usava ai tempi di pace. L'altra è nell'essere stata abolita la dignità di Gran Preposto. Era questa un'alta carica, stata introdotta col Codice militare, la quale non parendo più in armonia col reggimento costituzionale, perchè induceva un'autorità eccezionale, straordinaria, venne soppressa. Questa soppressione potè contribuire assai a rilassare il vincolo della disciplina, perchè l'idea del Gran Preposto esercitava non poca autorità sull'animo dei soldati, ingenerando il concetto d'una più attiva e più rigorosa sorveglianza. Importa adunque di supplire in altro modo all'abo-

lizione della carica di Gran Preposto coll'istituire una dignità nuova, la quale mentre per l'una parte sia in accordo colle nostre nuove istituzioni, abbia d'altra parte sull'animo dei soldati l'efficacia necessaria per ristabilire la disciplina. Ci si dice che potrebbe bastare l'uditore generale di guerra: forse questo è vero, ma sarebbe almeno necessario che si ritemprasse in certa guisa la di lui autorità ad una fonte, ad un'idea nuova, affinchè potesse avere qualche maggiore influenza sull'esercito. Ed in considerazione appunto della necessità d'una dignità nuova, che non siasi ancora in nessuna guisa compromessa, avevamo pensato alla creazione di questa nuova carica, la quale, credo io, potrebbe, se non altro, giovar molto per dare maggiore centralità di sorveglianza, maggior forza d'azione alla disciplina, per raggiungere e punire i colpevoli.

**LONGONI.** Io non contesto ciò che vi ha detto il ministro della guerra, che molti cioè furono rimandati assolti dal Consiglio di guerra; nel qual caso, sarebbe il Consiglio di guerra che avrebbe avuto torto; torto che non si potrebbe togliere neanche colla creazione del Gran Giudice, il quale non avrebbe influenza sufficiente. Io lo so per esperienza, perchè fui io stesso testimonia del rifiuto che più volte fecero i capi di sottoporre al Consiglio di guerra individui colpevoli d'insubordinazione. Se così non avessero fatto, non si sarebbe poi più tardi e irreparabilmente manifestata quella insubordinazione che disordinò affatto il nostro esercito, e che in gran parte fu cagione della nostra ritirata.

**PESCATORE.** Credo che sia necessaria un'osservazione sulla competenza del giudice istruttore. Il giudice istruttore non può avere l'iniziativa, perchè il giudice istruttore è imparziale; deve raccogliere tanto le circostanze favorevoli come quelle contrarie all'accusato: quest'imparzialità esclude l'iniziativa. L'iniziativa a chi spetta adunque nel sistema attuale? Ai comandanti del corpo, comandanti militari. I comandanti militari col mezzo dei loro rapporti danno l'impulso all'azione del giudice istruttore, il quale procede secondo le circostanze.

Ciò posto, veniamo ad esaminare quale utilità possa presentare la proposta della istituzione di un Gran Giudice. Questa proposizione aggiunge un ufficiale a quelli che già esistono, il quale dà l'impulso all'elezione dell'uditore di guerra. Io credo a questo riguardo doversi distinguere tra i processi che siano da istruirsi contro i delinquenti ordinari, e quelli diretti contro i grandi colpevoli. Permetta la Camera che io esamini l'istituzione che ci viene proposta sotto questo doppio rapporto.

Se si tratta di delinquenti ordinari, io credo che l'istituzione del Gran Giudice sia superflua, e fors'anco dannosa: superflua, perchè bastano i comandanti dei rispettivi corpi, e in ogni caso il generale comandante un corpo potrà dare l'impulso all'azione dell'uditore di guerra; dannosa, perchè potrà facilmente avvenire che sotto pretesto che esiste un Gran Giudice il quale deve occuparsi dei processi da intentarsi, i comandanti militari si dispensino dal fare i rapporti o almeno dal sollecitare l'uditore di guerra.

Che se trattasi di grandi colpevoli, la questione sembra cambiar di aspetto. Sovente un individuo solo, per quantunque in altissima dignità costituito, non ha autorità morale sufficiente; d'altronde il generale in capo talora è vincolato da certe relazioni, che non gli lasciano piena libertà di azione verso coloro coi quali è in continuo rapporto. Sembra quindi che possa giovare il comunicare l'autorità che già spetta al generale in capo, a quell'ufficiale eziandio che ci si propone di chiamar Gran Giudice. Così se uno è impedito, l'altro potrà esercirla in di lui vece. Ma importa che l'ufficiale nomi-

nato a Gran Giudice non sia indipendente dal generale in capo.

Se si costituisce il Gran Giudice indipendente, in questo senso che qualora egli non agisca, non operi, il generale in capo non possa ordinare di agire, invece di secondare, si pregiudica la disciplina.

Quindi è necessario, che mentre si attribuisce al Gran Giudice un'azione propria, un'autorità di ordinare all'uditore di guerra di procedere senza ricevere ordine, senza ricevere autorizzazione dal generale comandante in capo, in pari tempo lo si renda subordinato a questi, in modo cioè che qualora esso non agisca, il generale comandante in capo possa in sua vece ordinare chesi proceda. Ma resta a vedere se ciò poi basti allo scopo al quale si tende. Qualora il generale comandante in capo astengasi, per qualsiasi ragione, dall'agire, appena è presumibile che voglia subordinarsi ad un ufficiale inferiore. Quindi anche per questo riguardo non parmi si possa fare gran fondamento sull'efficacia di questa legge. Vorrei invece esaminare un'idea che venne posta in opera da Napoleone appunto quando volle porre il Ministero Pubblico in grado di accusare i grandi colpevoli. Egli ordinò che se fosse insufficiente l'opera del procuratore imperiale residente presso ciascuna Corte d'appello, perchè esso trascurasse o negasse di agire, potesse la stessa Corte di appello in Camera riunita ordinare al procuratore imperiale di agire. Mi pare che lo stesso spediente potrebbe giovare allo scopo al quale ora da noi si mira. Potrebbe cioè istituire un Consiglio superiore che avesse facoltà occorrenti di ordinare all'Uditore di guerra di procedere, quando il generale in capo da se medesimo non provveda.

Conchiudo adunque che meglio varrebbe prescindere dalla istituzione di questo Gran Giudice, della quale non vedo la necessità, creando in suo luogo un Consiglio superiore il quale supplisca o corregga le mancanze del generale in capo.

**BIXIO.** Il principio fondamentale della giustizia è l'indipendenza. Io opino che non si possa disgiungere l'idea della giustizia nel vero suo senso da quella dell'indipendenza: quindi la distinzione scritta dalla Commissione nell'articolo 2° della legge mi pare ragionevole e consentanea agli eterni principii dell'equità. Il Gran Giudice deve essere indipendente in tutto ciò che riguarda la giustizia criminale dell'esercito. In questo modo il disposto dall'articolo 2° tiene accordo coll'articolo 3°, il quale dice che tutti i poteri relativi alla giustizia criminale in tempo di guerra, e che la legge conferiva al generale in capo, sono trasferiti al Gran Giudice dell'esercito. L'articolo 2° e la prima parte dell'articolo 3° consacra quest'idea dell'indipendenza nel Gran Giudice, il quale è quello che deve avere un potere forte ed energico per l'applicazione della legge. Non così deve dirsi della polizia, ed è giusto che per questa il Gran Giudice sia incaricato della sovrintendenza della polizia di tutto l'esercito subordinatamente al generale comandante in capo. In questo modo la Commissione ha ben provveduto al pieno potere che deve avere negli ordinamenti dell'esercito il generale in capo, ed alla indipendenza della giustizia criminale militare, perchè la carica del Gran Giudice deve avere, per essere efficace, come prima attribuzione la libertà dell'azione. Osservo per altro che l'articolo 3° del progetto del ministro della guerra, mentre scompare nel progetto della Commissione, era utile in qualche parte; opinerei perciò che se si conciliasse l'articolo 3° del Ministero col progetto della Commissione si avrebbe forse un temperamento giusto.

Il Ministero voleva che il generale in capo potesse solo ordinare o sospendere la esecuzione delle sentenze dei Consigli

di guerra: se questa idea fosse in parte conservata, la legge sarebbe più compiuta.

Il difetto di questo articolo era nelle parole: *spetterà solo*; giacchè se noi non diamo l'iniziativa in via ordinaria al Gran Giudice, se lo convertiamo, per così dire, in una persona subalterna, tanto varrebbe come il conservare all'uditore di guerra le sue attribuzioni. Bisogna quindi conciliare l'indipendenza del Gran Giudice con la dignità del capo dell'esercito, e lasciare a quest'ultimo la facoltà di iniziare processi, e sospendere la esecuzione delle sentenze, anche pel caso in cui il Gran Giudice ommettesse di fare il suo dovere.

Quindi, se l'articolo 3° si compilasse così, potrà il generale comandante in capo dell'esercito ordinare procedimenti e la esecuzione o la sospensione delle sentenze profferite dai Consigli di guerra. Allora mi pare che si concilierebbe il riguardo dovuto pur sempre al comandante in capo, il quale potrebbe ordinare in via straordinaria i procedimenti, e potrebbe anche sospendere le esecuzioni delle sentenze colla indipendenza che nei casi ordinari deve attribuirsi ad un Gran Giudice, qualora si voglia istituire questa carica con la dovuta dignità.

Io adunque voto perchè sia conservato l'art. 2° nel modo proposto dalla Commissione, perchè distingue essenzialmente la giustizia dalla semplice polizia. La giustizia ordinaria deve essere indipendente; la polizia invece deve essere dipendente dal generale in capo.

Vorrei però che l'articolo 3° del progetto di legge venisse in questo modo modificato, cioè che fosse facoltativo al generale comandante in capo dell'esercito di ordinare i procedimenti, e sospendere od ordinare l'esecuzione delle sentenze profferite dai Consigli di guerra. In questo modo il comandante in capo avrebbe sempre l'alta influenza che deve avere sovra l'esercito ed anche sovra lo stesso Gran Giudice, perchè potrebbe opporsi ai provvedimenti di lui in via straordinaria, e potrebbe anche temperare la severità delle sentenze che si emanassero in virtù dei procedimenti dal Gran Giudice ordinati, ritenuto però che nei casi ordinari il Gran Giudice avrebbe le facoltà tutte attribuite al suo grado superiore, e l'indipendenza, senza la quale, lo ripeto, non si ha la salvaguardia della giustizia.

**MONTEZEMOLO.** Le osservazioni che vennero presentate alla Camera sul progetto di legge che si sta ventilando dai vari deputati sono di due sorta, e potrebbero dedursi da due fonti diverse.

I deputati Bixio, Pescatore e Viora le attinsero piuttosto da quei principii del giure comune riconosciuto come cardine di ogni civile ed ordinata società; quelle fatte dai deputati Lyons e Longoni, e dal ministro della guerra pel primo, hanno piuttosto origine dai principii di un diritto speciale, che le tradizioni, i bisogni e le necessità degli eserciti hanno fatto base della costituzione militare.

L'onorevole deputato Bixio osservava relativamente all'articolo 2° del progetto di legge che l'indipendenza del Gran Giudice dal generale in capo relativamente all'amministrazione della giustizia trae seco grandi inconvenienti, comechè essa scemi la necessaria autorità del generale in capo. Io confesso che qui sto in parte con lui; io confesso che l'unità del comando, l'autorità di cui vuol essere provvisto un capo supremo riceverebbe forse qualche nocimento se il Gran Giudice fosse assolutamente fuori della dipendenza del capitano dell'esercito. Questa opinione già la manifestai nel seno della Commissione di cui son membro; e se poi mi accostai al parere della maggioranza di essa, gli è perchè non m'occorse alla mente il mezzo di conciliare la subordinazione o la dipen-

denza del Gran Giudice (che io credo necessaria) verso il generale in capo, colla indipendenza della giustizia ch'io credo più indispensabile ancora.

L'aggiunta che l'avv. Bixio propone, potrà forse conciliare queste due cose, epperò io mi acqueto a questo proposito, salvo ad esaminar l'aggiunta quando verrà in discussione l'articolo a cui dessa si riferisce. Nè io credo che vi siano gravi argomenti ad opporre alle altre ragioni da lui addotte.

Quanto poi a ciò che diceva il deputato Viora sulla convenienza di dare a persone di toga questa nuova carica di Gran Giudice, mi pare che s'incontrerebbero per tal modo più inconvenienti che vantaggi. Nè così verrebbe provveduto alla maggior legalità, poichè quegli che non ha che una semplice iniziativa, il cui ufficio sta nel trasmettere all'uditore i materiali del processo, non ha certo gran bisogno d'una profonda conoscenza delle forme legali. Bensì è necessario che all'autorità militare non venga ad innestarsi un'autorità, non dirò straniera, ma diversa, la quale non otterrebbe sull'esercito l'ascendente morale che si richiede, e male si confà con quello spirito militare che ne è l'alito e la vita.

La proposizione poi del deputato Pescatore di sostituire alla carica di Gran Giudice un Consiglio il quale avesse autorità di comandare all'uditore generale di procedere, qualora egli vada a rilento nel suo ufficio, affinchè non ne dimentichi o trascuri le incombenze, quantunque egli ne tragga l'esempio dall'istituzione fatta da Napoleone, dando alla Corte d'appello la facoltà di dare al procuratore imperiale uguale comando, non mi quadra maggiormente. Senza sindacare ora la differenza dei casi, io penso che basterà osservare come alla vigilia di entrare in campagna sarebbe una pericolosa improvvisazione quella d'un nuovissimo ordinamento militare.

Non si può assolutamente portare le abitudini, le idee, dirò anche gli scrupoli del giureconsulto e del magistrato negli ordinamenti della giustizia militare. Vi sono delle condizioni speciali in cui non bisogna ispirarsi a quei principii che risultano dalle condizioni generali; sotto questo rapporto io credo che anche l'obbiezione del deputato Pescatore non possa avere utile risultato. Verrò alle considerazioni esposte dal ministro della guerra, dal deputato Lyons e dal deputato Longoni. Al sig. ministro della guerra ho poco a dire, poichè io sono dispostissimo ad accettare qualunque emendamento, il quale, conservando l'indipendenza della giustizia, stabilisca pure relazioni di subordinazione tra il Gran Giudice ed il comandante generale. Dirò che mi basta che rimanga intatto il carattere della giustizia.

Il signor Lyons faceva osservare che la carica di Gran Giudice è una *sinecura*, perchè, o fa egli quello che farebbe l'uditore generale, e allora questa rimane una ruota inutile, e per conseguenza la nuova carica è fuori di luogo; oppure egli lascia l'uditore generale a far tutto da sè, ed allora anche vi è un'inutilità egualmente. Diceva poi che se egli è indipendente, scema l'autorità del capo supremo, cosa non accettabile. Se poi è dipendente, torna la ragione antica, cioè quella della inutilità. Egli dice che i mezzi di ristabilire la disciplina non sono forse tutti esauriti, e non furono forse tutti tentati. Ciò sarà vero; ma io farò pure osservare che vi sono delle molle che quando irrugginiscono perdono virtù ed efficacia, così vi sono delle istituzioni le quali perdono ogni potere allorchè vengono screditate per colpa delle circostanze o per sventura. Il fatto è che per quanto abbia fiorito nei tempi addietro la disciplina del nostro esercito, attualmente la cosa è molto diversa; e quelle norme che mantenevano l'obbedienza e la subordinazione, hanno perduto il credito, ed è ora un dubbio universale se si potrà ritornare a quei tempi

di disciplina severa, normale, tanto necessaria per procedere nella impresa a cui tutti speriamo di ritornare.

Dunque se è logorato un ordigno, non bisogna crearne un altro per sostituirlo, onde il moto proceda e duri l'azione. E qui occorre instare sull'utilità dell'apparato da darsi a questa nuova carica per colpire le immaginazioni ed imprimere negli animi un grande rispetto, giacchè ognun sa che tali agenti hanno sulle masse una grande influenza, e le masse militari sono forse più che le altre suscettive di vive impressioni.

Il deputato Longoni diceva che propriamente gli uditori non hanno l'iniziativa, e che però ad essi non sottomette, cioè al loro ufficio non occorre il Gran Giudice; ed io in questo non sento perfettamente con lui: ma giustamente per creare una iniziativa nuova, cioè per fare che i capi dei corpi, che, secondo lui, ommettevano talvolta di portare le debite lagnanze, che ommettevano poi di fare istituire processi, non possano più incorrere in questa negligenza, affinchè vi sia una soprintendenza la quale li sforzi a fare il loro dovere, e una sovrintendenza generale su tutto quello che riguarda alla polizia dell'esercito, riesce utile la istituzione di questa nuova dignità di Gran Giudice.

Mi pare poi che quello di cui noi dobbiamo essere a quest'ora più assolutamente penetrati è la necessità di ristorare questa disciplina e di mantenerla, poichè non basta all'esercito, per rifiorire, che siano tutti gli uomini radunati, vestiti e posti in linea; ci vuole qualche cosa di più. Bisogna rinfancarne lo spirito, ed infondergli quelle idee e quelle abitudini per cui il soldato diventa, come dice Luciano, *impiger et fortis, virtute coacta*. Non mi muoverebbero neanche quegli scrupoli già confessati, per cui pare si lamentino scemate le guarentigie all'individuo che può venire incolpato davanti alla giustizia militare. Primieramente non credo che siano esse scemate; ma poi se ci arrestassimo a tali considerazioni, per favorire qualche individuo che potrà essere soggetto a processo criminale dalla giustizia militare, verremo ad annullare le guarentigie che tutelano i migliaia componenti i battaglioni, i reggimenti, le brigate e le divisioni, cioè l'esercito intero, anzi i milioni componenti il popolo che l'esercito difende.

Signori, questa legge che è intesa a ristabilire la disciplina mi pare che non possa venire ricusata da nessuna parte della Camera. Quanto a quelli che vorrebbero quanto prima riprendere la guerra, per allontanare quei mali peggiori, che forse lo stato attuale può condurre, io non vedo che proclamando il fine, essi possano ricusare i mezzi. Quanto poi a quell'altra parte della Camera che inchiude gli adoratori della *Diva Opportunità*, mi pare che anche questi debbano cercare quello che prepara il cammino a questa opportunità, e può procurarne l'incarnazione o l'apparizione; seppure, il che io non posso supporre, la parola *Opportunità* non è per essi una vergognosa declinatoria, o, per dirlo alla francese, *une fin de non recevoir*.

Io spero che la Camera sarà conseguente ai principii proclamati ed alla necessità dei tempi, e voto per questo articolo di legge, riserbandomi ad accettare o quali sono, o migliorati i seguenti.

**DABORMIDA.** Domando di parlare.

**FRASCHINI.** Io sono persuaso essere indispensabile cosa che il generale in capo dell'armata sia investito di tutto il potere per la sorveglianza della milizia e per promuovere l'amministrazione in tutti i casi particolari. Ed io credo che stabilire un ufficiale di qualunque grado egli sia, che partecipi agli stessi diritti del generale in capo senza una subordinazione al medesimo, sia cosa veramente pericolosa, e può forse diminuire quella responsabilità che tutta posa e posar debbe sul

generale in capo. Io credo che sia benissimo necessario di aggiungere un ufficiale, il quale sia investito di quelle attribuzioni onde parla la legge, ma, a parer mio, debbe essere subordinato al generale in capo. Con questa persuasione aveva preso a considerare l'art. 1 della legge promossa dal Ministero, e mi parve che si dovesse prima d'ogni cosa cancellare le parole *alto funzionario*. La parola *alto*, secondo me, esprime autorità troppo elevata, e perciò la vorrei cancellare; ed in fine di questo articolo, vale a dire dopo le parole *della giustizia penale militare e della polizia*, io credeva aggiungere *subordinatamente al generale in capo dell'armata*, od altra simile espressione.

Ma a questo mio intendimento supplì, secondo me, il signor Bixio coll'emendamento a farsi all'art. 3°. Io mi vi unisco pertanto, purchè si porti all'art. 3° un emendamento dal quale compaia che il generale in capo deve ordinare l'esecuzione delle sentenze che si proferirono, e possa all'uopo anche sospenderle. Ma a questo riguardo ritornando all'art. 1° per conciliarlo coll'art. 3°, io osservo che secondo quest'ultimo articolo i Consigli di guerra che proferiscono le sentenze debbono essere presieduti dal gran giudice. Io non credo che chi è incaricato di promuovere un procedimento criminale debba concorrere a profferire le sentenze. Ciò è contrario a tutti quanti i principii di retta giustizia. Chi promuove un giudizio ed istruisce la causa, debb'essere estraneo al pronunziamento della sentenza. Osservo ancora che quell'ufficiale che si vuole aggiungere, dirò così, al generale in capo per promuovere i procedimenti criminali, non debbe assumere il titolo di gran giudice dell'esercito, poichè questa parola porta con sé il diritto di presiedere ai Consigli di guerra, cosa che, lo ripeto, è contraria a tutti i principii di giustizia.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Dabornida ha facoltà di parlare.

**DABORMIDA.** Le parole del sig. deputato Montecemolo mi avevano indotto a rompere il silenzio che mi era prefisso. Considerazioni di prudenza fatte dopo mi confermarono nel mio proposito. Se la Camera fosse in comitato segreto parlerei; in pubblico non la credo cosa prudente.

**RACCHIA.** Io respingo tutto l'art. 2°, perchè credo perfettamente inutile la carica che si vuole creare di Gran Giudice dell'esercito; nelle armate moderne nazionali e non nazionali, la disciplina militare nascer deve da fonti naturali e non sforzati. Gli eserciti moderni sono una vera famiglia in cui per via di adatti regolamenti sanciti dall'esperienza si perviene a reprimere qualunque siasi disordine. Signori, la disciplina rinascera nell'esercito nostro colla fiducia che salir deve dai gradi inferiori ai superiori, rinascera col sentimento del dovere che dai gradi superiori scender deve agli inferiori. Questi sono i mezzi infallibili ai quali il Ministero può provvedere colla scelta di capi capaci ed energici.

Tutti i Gran Giudici del mondo non raggiungerebbero lo scopo della legge, qualora mancassero le basi morali e gerarchiche anzidette.

**PES.** Parrà veramente strano che io impiegato civile per la prima volta che ho l'onore di aprir la bocca in questa rispettabile assemblea venga a trattare di oggetti militari. Ma siccome nella mia prima lunga carriera giudiziaria ebbi a trattare affari criminali anche per la parte militare dopo la pubblicazione in Sardegna del Codice penale militare nel 1823, non so dissimulare di aver talvolta osservato nei signori comandanti dei corpi uno zelo lodevole nel suo principio, od almeno compatibile per l'onore del corpo, onde, non dico occultare la reità, ma almeno attenuare la colpeabilità dei loro subordinati.

Ora se ciò nei casi ordinari non potea a meno di riuscire in qualche modo nocevole alla disciplina ed alla esemplarità, maggiore nocimento potrebbe presumersene nei casi straordinari e di guerra, ai quali andiamo incontro, nei quali è da osservarsi una maggior severità di disciplina. Per questa considerazione io sono nel senso del signor ministro della guerra che sia utilissima e fors'anco essenziale la creazione di una carica superiore, quale si è quella proposta del Gran Giudice, il quale estendendo i suoi sguardi e la sua ispezione sovra tutto il complesso dell'esercito, possa promuovere ed attivare l'amministrazione della giustizia criminale per proprio e precipuo incarico, e così antivenire sopra qualunque inavvertenza o negligenza nello investigare le delinquenze e sottoporle a procedimento, esercendo le attribuzioni che si propongono nel progetto di legge colle modificazioni che si ravviseranno. Quindi in massima opino per la creazione di una tal carica.

Non intendo bensì che per effetto di questa venga attenuata la responsabilità intiera che ha da pesare sul generale capo dell'armata, nè menomata per poco la suprema autorità del medesimo: mentre intendo che il dovere di rapporti dell'operato al generale capo, come si esprime dalla Commissione, sia valevole a conservare quel senso di dipendenza che lascia a questi il diritto ed il mezzo di sopravvedervi, senza che il Gran Giudice ne riceva intanto inceppamento nelle attribuzioni che s'intende attribuirgli e dovrà perentoriamente esercire. Nè crederei che a siffatte attribuzioni possa d'ufficio supplire, come si opinava da taluni onorevoli deputati, il solo uditore di guerra; poichè dovendo questi incumbere alla istruttoria dei processi, non potrebbe da se stesso comparire denunziante, ed è anzi molto giovevole, e conducente a maggiore speditezza che da un altro qualificato funzionario gli vengano preparati e somministrati i materiali e le nozioni che hanno a formare gli elementi della procedura. Ma per la stessa ragione dissentirei dall'articolo del progetto di legge, in cui si menzionano Consigli di guerra presieduti dal Gran Giudice, parendomi inconveniente che presieda od abbia voto in quel giudizio che avrà egli stesso provocato.

**MENABREA.** Ho pochissimo ad aggiungere alle cose che furono dette dal preopinante; soltanto ho voluto prendere la parola in risposta al sig. deputato generale Racchia, che dichiarò affatto inutile l'istituzione di un Gran Giudice. Io sono del parere del sig. ministro della guerra, il quale diceva ieri che l'istituzione del Gran Giudice, quantunque non del tutto necessaria, era però utilissima, ed io la ravviso tale, specialmente avuto riguardo alla costituzione dei nostri Consigli di guerra, che non essendo abbastanza numerosi, difficilmente possono funzionare colla occorrente attività. È necessario adunque che vi sia un impiegato superiore, o dirò meglio, un ufficiale generale il quale abbia lo speciale incarico di vigilare sull'andamento della giustizia e sulla disciplina dell'esercito.

Ora la gran questione ella è appunto di sapere se questo funzionario debba essere affatto indipendente dal generale in capo, oppure avere una qualche subordinazione verso il medesimo. Su questo proposito io credo che sarebbe di sommo pericolo il dividere l'autorità che deve essere inerente alla qualità di generale in capo per attribuirne una parte essenziale al Gran Giudice.

La responsabilità che pesa sul generale in capo è in ragione della sua autorità. Essa è necessaria per manentere la disciplina e per dare al comando quella forza e quel vigore che sono essenziali per assicurare il successo delle operazioni militari. Ora il costituire il Gran Giudice indipendente avrebbe



per effetto di togliere a chi comanda il prestigio del potere con grave detrimento della forza morale dell'esercito. Conchiudo perciò che il generale in capo debba conservare tutta la sua autorità. Questa potrà bensì essere delegata in parte, ma sempre subordinatamente.

Ammissa intanto la convenienza di stabilire un Gran Giudice, io stimo necessario di farlo dipendente dal generale in capo: ma una tale subordinazione non toglie punto la responsabilità del Gran Giudice; giacchè egli può benissimo essere sotto la dipendenza di un superiore, e nello stesso tempo avere tutta la responsabilità dell'incarico che gli è affidato. Stabiliti questi principii, converrebbe introdurla nella legge, modificando l'ultimo paragrafo dell'art. 2° proposto dalla Commissione, dove si dice: *Il Gran Giudice dovrà tenere regolarmente istruito il generale in capo di tutto indistintamente...* Si potrebbe a questo paragrafo sostituire il seguente: *Il Gran Giudice, qual delegato del generale in capo nelle cose relative alla giustizia militare, ne esercita subordinatamente le attribuzioni.*

Mediante una tale modificazione si potrebbe intieramente togliere l'articolo 3° del progetto della Commissione. Questa è la mia proposizione.

**FERRARIS.** Io prego i signori preopinanti di esaminare non solo l'art. 2° del progetto della Commissione, ma a portare anche la loro attenzione sul 3° per quella parte che può esplicitare le loro intenzioni sul medesimo art. 2°

Passando poi a rispondere alle osservazioni state fatte, mi par vedere ch'esse si riducano a due.

In primo luogo si contesta, o per meglio dire si vuol rilevare chiaramente se v'ha o non necessità ed utilità nella creazione di un Gran Giudice dell'armata; in secondo luogo si esamina se si debba costituire il medesimo dipendente, oppure indipendente dal generale comandante in capo.

In ordine alla necessità della nomina di un Gran Giudice dell'armata, mi pare che la Commissione non abbia che a partecipare in genere l'idea del bisogno che veniva manifestato per mezzo della proposta. Si trattava d'una questione, la quale non poteva decidersi con perfetta cognizione di causa, salvo da chi conoscesse perfettamente i bisogni dell'esercito.

Sia adunque per la difficoltà della questione, sia perchè la Commissione avrebbe mancato degli elementi per formar un giudizio, ebbe subito a dichiarare in principio della sua relazione, che non poté a meno che partecipare all'idea che veniva proposta dal governo del Re.

V'ha poi ad esaminare se necessario in questo punto possa essere che la legge debba costituire un grado dipendente o indipendente. Io prego la Camera di permettermi di richiamare quanto si disse nella relazione, cioè che la Commissione conoscendo quanto importa distinguere l'autorità giudiziaria da quella di semplice disciplina, credette, quanto all'attribuzione giudiziaria, che si mancherebbe allo scopo della legge, se non si costituisse un Gran Giudice con grado quasi indipendente, ma sempre con subordinazione al generale comandante in capo; che si mancasse, dico, al concetto della legge, che era quello di costituire un ufficiale che avesse un'autorità esterna ed un'efficacia intrinseca. L'autorità esterna non gli si poteva accordare, salvo che dichiarando, nella legge medesima che avesse un grado così cospicuo che potesse meritarsi tutta la venerazione, tutto il rispetto, e tutte le attenzioni per l'impulso ch'egli dovrebbe dare agli uffiziali inferiori.

Parve perciò necessario il dichiarare che egli non avesse altra subordinazione al generale comandante in capo. Egli è evidente che altrimenti quest'uffiziale non avrebbe potuto avere la forza di dare l'impulso necessario a procedimento al-

cuno. Tale autorità poi si può distinguere in certo modo in due parti: quella cioè che consiste nel potere che ha quest'ufficiale di ordinare l'istruttoria dei procedimenti, ed in quella che consiste nel conoscere i difetti in cui potessero incorrere i generali comandanti le divisioni ed i generali comandanti i corpi. Importa adunque che questa nuova autorità sia stabilita in modo che il Gran Giudice abbia sopra di se stesso tutto l'uffizio dell'amministrazione della giustizia militare. E provo che ciò non incaglia nè punto, nè poco l'autorità che deve raccogliersi nel generale comandante, il quale, oltre alla sublimità del grado, ha pur sempre quella influenza che dipende e che consiste necessariamente nello stesso comando avuto, ed anche quell'altra influenza di chiedere al Governo del Re la rimozione dell'ufficiale generale medesimo, quando egli non adempia all'incarico affidatogli con quell'energia, con quella diligenza che è richiesta.

Fece adunque la Commissione di sciogliere il problema in modo di non ledere il concetto della legge, confermando nel Gran Giudice dell'esercito quell'autorità esterna e quell'efficacia intrinseca che la proposta medesima richiedeva, e di non togliere menomamente al generale in capo tutto il suo operato. Mi riservo poi, quando verrà l'esame dell'art. 3°, in cui sono state dichiarate specificamente le attribuzioni di questa nuova carica, di esaminare la parte degli emendamenti che si vorranno proporre, ed i quali la Commissione non sarà certo per rifiutare, quando sieno posti in luce e sieno confermati i principii che l'hanno diretta nella sua proposta.

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Lyons ha fatto una proposizione, la quale in fondo non è altro che l'ordine del giorno sull'intero progetto di legge. Questa proposizione vuol essere avanti tutto appoggiata: domanderò adunque se è appoggiata.

**LYONS.** Io farò osservare che non si è abbastanza determinato il carattere che assume questo Gran Giudice: egli non è altro che quello che abbiamo già adesso al quartier generale principale con un altro nome, cioè uditore generale di guerra. I corpi fanno i rapporti agli uditori divisionali ed essi fanno i processi ed esaminano le sentenze. Ora questi li abbiamo già: si tratta di vedere se con un altro nome noi ne trarremo maggior forza al raffinamento della disciplina, se l'uditore di guerra ed il Gran Giudice siano la stessa persona. Per esempio il Gran Giudice farà la stessa funzione che assume l'uditore di guerra, colla sola differenza che sarà indipendente dal comandante supremo.

Ora, colla creazione di questo Gran Giudice costituito in questo modo, come si può conservare al generale in capo il comando? Io credo che non vi possano essere due persone che abbiano autorità suprema ad un tempo. È quindi inutile la creazione di questo nuovo ufficiale, epperò io propongo che sia mantenuta la legislazione presente.

**IL PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se questa proposizione sia appoggiata.

(È appoggiata).

(Gazz. P.)

**MERLO, ministro di grazia e giustizia.** Io mi trovo pienamente d'accordo col signor deputato Lyons in ordine alla necessità che il Gran Giudice, qualora sia istituito colla presente legge, sia subordinato e non deroghi per nulla alla suprema autorità del comandante in capo ed a quella iniziativa che tutti i comandanti di corpi hanno in ordine alla giustizia criminale; ma non posso poi andar d'accordo col medesimo, e me ne duole, in ordine alla utilità di questa istituzione. L'idea del Ministero, quanto all'istituzione di questo Gran Giudice, sotto qualunque altra denominazione piacesse poi alla Camera di chiamarlo, l'idea, dico, del Ministero può ridursi a pochi termini. Fatto sta, che, secondo il Codice penale, se-



condo il diritto comune militare, dirò così, prima della proposizione di questa legge, fatto sta, dico, che l'iniziativa della giustizia criminale era pienamente affidata al generale in capo ed ai comandanti generali dei corpi. Però abbiamo osservato che il generale in capo ed i comandanti dei corpi non hanno soltanto ad esercitare questa gravissima facoltà, cioè di eccitare e sorvegliare gli andamenti della giustizia criminale, e di tutta la polizia militare, ma sono sopraffatti da un cumulo di altre occupazioni gravissime, di maniera che non possono continuamente, e ad ogni punto, ad ogni istante sorvegliare gli andamenti de' processi.

Quindi abbiamo creduto che fosse utilissimo, se non indispensabile, massime nei tempi di guerra, e specialmente in circostanze affatto peculiari, come le nostre, d'un esercito cioè che ha bisogno di essere rinfrancato quanto all'animo, quanto alla disciplina, abbiamo creduto, dico, che fosse non solo conveniente, ma utilissimo di comunicare l'autorità per l'iniziativa dell'amministrazione della giustizia criminale oltre ai capi ed ai comandanti dei rispettivi corpi, ad un magistrato il quale, occupato di niente altro che di supplire sotto la direzione degli altri capi, potesse ad ogni istante, volando, dirò così, a tutti i punti dell'esercito, avvisare per ogni dove e sorvegliare l'amministrazione della giustizia criminale.

Ecco i motivi per cui il Ministero ha creduto conveniente ed utile la creazione di un Gran Giudice nell'esercito.

Ma contemporaneamente il ministro crede, d'accordo col onorevole signor Lyons, con tutti gli altri uomini speciali di guerra che fortunatamente sono in questa carriera, che questa non debba essere l'istituzione di un'autorità eguale a quella dei comandanti in capo e da essa indipendente, ma bensì una comunicazione di autorità, affinché distratti gli altri dalle gravissime loro incumbenze, possa la loro mancanza, il loro difetto essere bastantemente supplito.

Quindi, ben lungi dall'essere inutile, dall'essere una *sinecura* nelle circostanze speciali e gravissime in cui si trova il nostro esercito durante la guerra, io credo anzi che sia e debba considerarsi di moltissima utilità.

*Alcune voci.* Ai voti.

(Gazz. P. e Risorg.)

**BUNICO.** La carica che vorrebbe istituirsi è vedò inutile e pernicioso. La trovo precisamente inutile, perchè non solo il generale in capo ha il diritto esso stesso di porgere le querele per qualsivoglia reato, ma chiunque sia del corpo ha questo diritto di iniziativa di querele, ed oltre di ciò conviene non dimenticare che l'uditore di guerra non è solo giudice istruttore, ma è avvocato fiscale. Egli ha pure l'iniziativa, quando gli venga a risultare di un rapporto che non gli sia stato denunciato, di procedere al giudizio, se così stima, oppure di prendere quelle informazioni a parte, direi quasi stragiudiziarie, onde promuovere dagli ufficiali le debite istruzioni, e se non dagli ufficiali, da chiunque possa essere informato del reato commesso; cosicchè io non entrerei nel sentimento del sig. ministro di grazia e giustizia, che creando quest'alta carica si venga a far sì che molti delitti possano essere denunciati, i quali per le troppe occupazioni dei comandanti di corpo non sogliono esserlo.

Io trovo che nello stato sociale non solamente, ma più ancora nella gerarchia militare, è di tutta impossibilità che venga commesso un delitto senza che l'autorità giudiziaria, l'uditore di guerra ne sia informato. Sotto questo rapporto, la carica del Gran Giudice io la trovo perfettamente inutile, vi è chi lo rimpiazza, e direi quasi che ogni soldato può rimpiazzarlo sotto il rapporto dell'iniziativa. In quanto poi all'istruttoria, una volta data la querele, è certo che l'uditore di guerra da volere o non volere deve procedere a fare il suo

dovere. Avviso poi che questa carica è pernicioso per parecchie ragioni sostanziali, prima perchè vi sarà necessariamente lotta ed urto tra il Gran Giudice ed il comandante in capo di un corpo; e vi sarà, dico, necessariamente questa lotta stando al progetto di legge tal quale è stato emendato dalla Commissione, giacchè io trovo nell'art. 4° che il Gran Giudice avrà facoltà di far procedere all'arresto di qualunque persona sospetta, e per conseguenza dello stesso generale in capo.

Ora io domando se il generale in capo o l'uffiziale che comanda un corpo qualunque possa vedere di buon occhio accanto a lui un controllore, una persona che non solamente può metterlo in accusa, ma può farlo arrestare, e farlo arrestare in mezzo all'esercito che comanda. Io dico che se da noi si crea un ufficiale superiore, un Gran Giudice che abbia quest'attribuzione, necessariamente lo mettiamo in urto col generale o comandante in capo di un corpo qualunque. In secondo luogo io trovo che questa carica viene ad introdurre una novità, e in materia di novità conviene andare adagio.

Noi sino al giorno d'oggi abbiamo avuto un esercito disciplinatissimo senza il Gran Giudice, e perchè non potremo averlo tale per l'avvenire? Troviamo noi forse che la disciplina sia tanto rilassata da esservi bisogno di una carica eminente per ristabilirla? Io credo che l'autorità di cui godono i generali e gli uffiziali superiori che comandano un corpo qualunque è tale e tanta che non ha bisogno di nessun Gran Giudice perchè la disciplina sia continuata e mantenuta. Oltre a ciò rilevo da quanto ha detto il signor ministro della guerra che questa carica non è indispensabile. E dal momento che il ministro della guerra ha dichiarato che non è necessaria (egli, da cui dipende tutto l'esercito), possiamo passare oltre senza che il non approvare la legge possa causare nessun danno alla disciplina militare, nè alcun disordine alla sua organizzazione.

In terzo luogo io penso che, ammettendo questa carica, si verrebbe ad accrescere l'aggravio alle finanze in tempi in cui esse sono già pur troppo aggravate soverchiamente dalle dette *sinecure*.

Risparmiamo in questi tempi, nei quali il popolo fa già tanti sacrifici, una spesa che sarebbe perfettamente inutile.

In ultimo, noi non dobbiamo dimenticare che quest'oggi, domani forse, potendo occorrere di dimandare fuori del paese un generale straniero che comandi in capo il nostro esercito, ei forse rifiuterebbe, quando s'avesse a trovare a lato un ufficiale superiore, che sarebbe bensì in apparenza suo inferiore, ma che potrebbe da un momento all'altro farlo prigioniero (*Ilarità*).

Dico che dobbiamo pensare ben bene prima di accordare questa carica, la quale potrebbe farci un male gravissimo. Riassumendo, conchiudo che io disapprovo la legge perchè da un lato mi pare inutile e dall'altro la credo nociva.

**JACQUEMOUD G.** Messieurs, ayant eu l'honneur de faire part de la Commission pour le projet de loi qui nous occupe, je me fais un devoir de répondre aux quatre motifs d'opposition qui viennent d'être présentés par l'honorable préopinant. Je ne rappellerai pas les motifs généraux sur lesquels l'utilité de cette loi est fondée, car ils ont été clairement exposés à la Chambre. Je me bornerai donc à réfuter les objections de M. Bunico.

Il a dit premièrement qu'il était à craindre que cette loi ne fit naître des conflits entre le général en chef de l'armée et le Grand Juge. Je réponds que ce conflit n'est pas à craindre d'après les dispositions renfermées dans la loi. Si l'on a jugé à propos de décharger le général en chef des attributions judiciaires qui lui sont conférées par les lois pénales militaires,

c'est afin qu'il puisse concentrer toutes ses facultés dans la direction des opérations stratégiques contre l'ennemi.

Il a dit secondement qu'on ne doit pas accueillir l'institution du Grand Juge parce que c'est une nouveauté. Cette objection ne me paraît pas bien sérieuse. Il importe peu que ce soit une nouveauté dès qu'il est reconnu que cette charge est un grand avantage pour l'administration régulière de la justice et le maintien de la discipline de l'armée.

J'observerai sur le troisième motif d'opposition que quand bien même cette institution n'est pas absolument indispensable, il suffit qu'elle présente une utilité incontestable pour qu'on doive l'admettre. Nous ne devons omettre aucun moyen capable d'imprimer une meilleure direction aux divers genres de service de l'armée. La question de finance ne m'arrêterait pas, mais j'ai la persuasion que nous avons des généraux qui ne sont pas employés au service actif, et qui pourraient être appliqués avec succès aux fonctions de Grand Juge. Bien loin que cette charge soit une *sinecure*, elle rendra au contraire d'éminents services à l'armée.

Enfin j'aime à espérer que nous ne serons pas dans le cas d'avoir recours à des généraux étrangers; mais si nous recommençons la guerre avec le secours d'une armée alliée, l'établissement d'un Grand Juge de l'armée ne pourrait motiver le refus d'un général de nos alliés.

Un motif péremptoire nous empêche d'admettre l'ordre du jour pur et simple, proposé par l'honorable capitaine Lyons. Car la discussion générale sur le projet de loi a été close, et la Chambre a déjà passé à la discussion des articles. La proposition de M. Lyons aurait pu être faite lors de la discussion générale, mais elle n'est pas acceptable maintenant que le premier article de la loi a déjà été voté et admis. Lorsqu'on votera l'ensemble de la loi, chaque député mettra dans l'urne sa boule blanche ou sa boule noire suivant qu'il croira devoir approuver ou rejeter la loi. Actuellement nous ne pouvons nous dispenser de continuer la discussion des articles.

**LYONS.** Parmi che non si possa assolutamente proseguire la discussione generale dal momento in cui vi fu un deputato che si oppone alla sua proposizione; e poi il sig. ministro ieri sera espresse quasi il sentimento di voler ritirare il suo progetto e vi ebbe a tale riguardo sospensione; onde insisterei perchè non vi fosse ulteriore discussione e si passasse all'ordine del giorno.

**IL PRESIDENTE.** Osserverò che ieri sera si è tralasciata la questione generale coll'idea che si comincierebbe la discussione degli articoli.

**GALVAGNO.** Io non credo che si possa con un semplice ordine del giorno rigettare una legge; sarà lo scrutinio definitivo, e non un semplice ordine del giorno, che rigetterà od ammetterà una legge presentata dal Governo. Finchè la legge non è ritirata, dopo la discussione generale, la discussione non si chiude, si passa alla discussione dei singoli articoli. Quindi lo scrutinio segreto determinerà se la legge vuol essere adottata o rigettata.

**BRAGGIO.** Prego il sig. Presidente di domandare all'Assemblea se vuol passare alla discussione dei singoli articoli (*Risa e rumori diversi*).

*Molte voci.* Si è già votato il 1° articolo.

**IL PRESIDENTE.** Consulterò la Camera se intende che si metta ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Lyons.

**LYONS.** Lo ritiro. Mi riservo poi a prendere la parola quando ne verrà l'occasione.

**IL PRESIDENTE.** Viene ora l'emendamento proposto dai

deputati Barbaroux e Menabrea al 2° art. della legge. Rileggerò prima il 2° art. quale fu emendato dalla Commissione (*V. pag. 862*). Leggo ora lo stesso articolo emendato dai deputati Barbaroux e Menabrea:

« La direzione superiore di tutto ciò che riguarda la giustizia criminale militare e la sovrintendenza alla polizia dell'esercito sono, subordinatamente al generale comandante in capo, affidate ad un ufficiale generale che assumerà il titolo di Gran Giudice dell'esercito.

« Il Gran Giudice dovrà tenere regolarmente inteso il generale in capo di tutto indistintamente il suo operato. »

Invito il sig. deputato Barbaroux a sviluppare il suo emendamento.

**BARBAROUX.** Non avrei che a ripetere quanto ha già detto il deputato Menabrea; se ho ben compreso, il ministro della guerra disse che non credeva indispensabile questa istituzione del Gran Giudice, ma che la credeva utile, ciò che credo debba bastare perchè da noi facciansi al progetto primitivo quelle modificazioni che noi crediamo necessarie. Se non m'inganno, il motivo per cui il ministro esitò un momento se dovesse ritirare la legge, era appunto questo che la Commissione aveva variato il progetto nel senso che questo Gran Giudice non rimaneva più subordinato al generale comandante in capo nella parte che riguarda la giustizia criminale. Con questo emendamento si sarebbe ristabilito in certo modo il progetto ministeriale, e tolte le parole che potevano lasciar qualche dubbio, in guisa che il Gran Giudice rimarrebbe uguale al generale in capo, o almeno sarebbe affatto indipendente dal medesimo.

**IL PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera se intenda di appoggiare codesto emendamento.

(È appoggiato).

Se nessuno domanda la parola su questo emendamento lo metto ai voti. Siccome esso è diviso in due parti, lo metto separatamente; la prima parte è la seguente (*Vedi sopra*).

Chi intende di approvare questa prima parte si alzi.

(È approvata).

Leggo la seconda parte dell'articolo, la quale è conforme alle conclusioni della Commissione (*Vedi sopra*).

(Messa ai voti, è approvata).

Vengo ora all'articolo 3°, al quale si ha un'aggiunta del deputato Bixio. Leggerò prima l'articolo e poi l'aggiunta:

« Art. 3. Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale in tempo di guerra, che la legge conferisce al generale comandante in capo, sono trasferite al Gran Giudice dell'esercito. »

Ora l'aggiunta Bixio è la seguente:

« Potrà però il comandante generale in capo l'esercito ordinare procedimenti, non che ordinare o sospendere la esecuzione delle sentenze proferite dai Consigli di guerra. »

Domando al deputato Bixio se intende sviluppare la sua proposta.

**BIXIO.** I motivi li ho già addotti.

**IL PRESIDENTE.** Allora domando se è appoggiata.

(È appoggiata).

**FERRARIS.** Domando la parola come relatore della Commissione per rischiarare la discussione. Io ho detto alla Camera che coll'ommissione dell'art. 2° si è dato un concetto diverso che muta del tutto l'idea della proposizione. La proposta dell'art. 3° non può più quadrare coll'art. 2° quale venne votato, poichè se il Gran Giudice non è più che un subordinato del generale comandante in capo, in ordine tanto all'amministrazione della giustizia in tempo di guerra, come in ordine alla sovrintendenza della polizia, non è più neces-

sario di dichiarare, o quanto meno bisogna dichiararlo in altro modo, che le attribuzioni che la legge conferisce intorno al primo oggetto siano trasferite al Gran Giudice. Indi ne verrebbero questi due concetti: che il Gran Giudice è subordinato al generale comandante in capo, e ch'egli eserciterà tutte le attribuzioni che la legge gli conferisce.

**MENABREA.** Io aveva domandato la parola appunto per fare osservazioni analoghe a quelle esposte dall'onorevole preopinante.

Dopo di avere stabilito la subordinazione del Gran Giudice rispetto al generale in capo, io non crederei che si possa ammettere l'articolo 3°, quale è redatto, poichè con questo articolo 3° la Commissione ebbe intenzione di dichiarare l'indipendenza assoluta del gran giudice verso il generale in capo; l'articolo 2° quale venne adottato, stabilisce anzi il contrario.

L'articolo terzo non potrebbe adunque stare. Dubito poi se l'emendamento proposto dal deputato Bixio possa essere adottato.

**BIXIO.** Dopo la modificazione dell'articolo 2°, come fu adottato dalla Camera, credo anch'io che la prima parte dell'articolo terzo è inutile; ma resterebbe allora l'articolo terzo nella sua seconda parte, togliendo la parola *però*. L'articolo terzo io lo combinerei in modo che supplisse all'idea del Ministero, eccolo:

« Potrà il comandante dell'esercito ordinare procedimenti, non che ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze profferite dai Consigli di guerra. »

Questo articolo terzo si può introdurre nella proposta della Commissione per la ragione che essa la tolse da quella del Ministero; mentre pare che il comandante generale debba sempre avere ne' casi straordinari l'iniziativa dei provvedimenti, quando non la prendesse il Gran Giudice, e che anche debba conservare la facoltà suprema di ordinare o di sospendere l'esecuzione delle sentenze di tutti i Consigli di guerra, facoltà che la Commissione aveva tolta dal suo progetto di legge.

Or mi pare che queste facoltà siano così essenziali, che il toglierle dal progetto ministeriale porterebbe forse un grave danno, perchè si negherebbe una facoltà, una grande autorità al comandante generale intorno alla esecuzione delle sentenze, come anche il potere di ordinare egli stesso i procedimenti, o si potrebbe almeno rinvocare in dubbio se tale facoltà gli restasse, lo che scemerebbe di molto la suprema autorità di quel capo al cospetto dell'esercito.

**FERRARIS.** È necessario che la Camera ritenga con precisione quali siano le attribuzioni del generale comandante in capo in ordine alla giurisdizione criminale militare. Il generale comandante in capo ha la facoltà di nominare i giudici, ha la facoltà di ordinare o sospendere l'esecuzione delle sentenze dei Consigli di guerra. Ora chiederò io se la direzione superiore conferita subordinatamente al generale comandante in capo dall'art. 2° che la Camera ha votato, conferisce o non al Gran Giudice dell'esercito tutte queste attribuzioni; io non voglio un ufficiale incaricato unicamente di far ciò che il comandante generale in capo sarà per imporgli. Ma questo Gran Giudice dell'esercito non ha poi delle attribuzioni proprie; egli non potrebbe nominare un giudice, nè ordinare un procedimento, e tanto meno avere la facoltà di ordinare un'esecuzione di una sentenza del Consiglio di guerra; è però da osservare bene ciò che è nella natura delle attribuzioni del generale comandante in capo.

**BARBAROUX.** Le parole dell'onorevole preopinante mi persuadono a mantenere l'art. 3° con una semplice modifi-

cazione, la quale consiste nel sostituire, alle parole *trasferite al Gran Giudice dell'esercito*: queste altre: *anche esercitate dal Gran Giudice dell'esercito*.

**BIXIO.** Sostituendosi il verbo *comunicare* al verbo *trasferire*, io sosterrai allora che debbasi conservare la mia aggiunta come esplicativa. È vero che il comandante in capo dell'esercito ha la facoltà di ordinare dei procedimenti, di fare eseguire le sentenze e di sospenderle; ma siccome la nuova legge deroga in parte al Codice penale militare, così mi pare che per togliere ogni dubbio si dovrebbe aggiungere che queste alte prerogative rimangono al capo dell'esercito, non ostante che abbia comunicate le sue facoltà relative all'amministrazione della giustizia criminale al Gran Giudice.

**IL PRESIDENTE.** Vi sono tre proposte: la prima è quella di sopprimere affatto l'art. 3°; per la seconda si dovrebbe surrogare il verbo *comunicare* al verbo *trasferire*; la terza è l'aggiunta del dep. Bixio.

**SCLOPIS.** Credo che sarebbe necessario di badare che quando si dice *comune*, si dice *comune per delegato di poteri*; e qui nell'emendamento testè appoggiato si dice che il Gran Giudice sarà qual delegato. . .

*Alcune voci.* No, no.

**SCLOPIS.** . . . mi pare subordinatamente. Ora le attribuzioni in comune inducono idea di comunanza e di eguaglianza di poteri, e mi pare che dovremmo badare a che appunto non nascesse quell'equivoco sull'autorità superiore, che si è voluto mantenere nel generale in capo, e non mettere la parola *comune*: dicano *esercitare*, dicano *aver sotto la sua direzione*, ma sia soppressa quella parola *comune*.

**MENABREA.** Dietro le osservazioni fatte dal preopinante mi pare che si potrebbe mettere che tutte le attribuzioni conferite al Gran Giudice, sono pure conferite al generale in capo dell'esercito.

**DURANDO.** Domando alla Camera la permissione di leggere un articolo del Codice penale militare che può rischiare non poco questa quistione.

« Art. 150. Il generale comandante l'esercito potrà eziandio, ove le circostanze lo esigano, dare tutti quei provvedimenti che crederà maggiormente opportuni per la più pronta repressione dei reati. »

Quest'articolo evidentemente conferisce al generale in capo delle facoltà straordinarie, facoltà necessarie in tempo di guerra; tale sarebbe quella, per esempio, in un momento di insubordinazione, di saccheggio, di far fucilare *ipso facto* un soldato.

Domando ora se il Gran Giudice potrebbe essere investito di queste facoltà straordinarie: io credo di no; per conseguenza convengo col sig. deputato Ferraris, che bisogna andar molto a rilente nel redigere quest'articolo, e nel determinare le attribuzioni che debbono essere conferite al Gran Giudice, perchè corriamo rischio di togliere al generale in capo delle facoltà concesse dalla legge.

**IL MINISTRO DELLA GUERRA.** Allora osservo che il Gran Giudice perde tutta la sua importanza, se non gli si attribuiscono queste facoltà.

**IL PRESIDENTE.** Leggo l'art. 3° emendato dal deputato Barbaroux coll'aggiunta del deputato Bixio:

« Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale in tempo di guerra, che la legge conferisce al generale comandante in capo, sono anche esercitate dal Gran Giudice dell'esercito. »

**FERRARIS.** O si tratta di dare provvedimenti, e questo appartiene al generale in capo; oppure si tratta di ordinare o sospendere le sentenze di guerra, e questa eziandio è una

facoltà che è attribuita al generale in capo, secondo l'art. 152 del Codice militare. In conseguenza quest'aggiunta farebbe nascere il dubbio che colla presente legge si voglia fare una modificazione essenziale agli ordinamenti del Codice penale militare, epperò io non come relatore, ma come deputato proporrei la soppressione dell'art. 3° del progetto della Commissione.

**ALBINI.** Vorrei fare osservare che il modo con cui troverebbesi ora concepito l'art. 3° potrebbe far nascere il dubbio se le attribuzioni di cui viene investito il Gran Giudice, le possa questi esercitare affatto indipendentemente dal comandante supremo, il che romperebbe quell'unità o autorità di comando che è indispensabile in un esercito. Per evitare quindi il pericolo di un conflitto tra il Gran Giudice ed il generale in capo si dovrebbe aggiungere qualche frase la quale dichiarasse che le attribuzioni del Gran Giudice, delle quali si tratta, debbonsi da lui esercitare d'accordo e sotto gli ordini del comandante generale in capo.

**IL PRESIDENTE.** Il suo emendamento sarebbe adunque? . . .

**ALBINI.** Consisterebbe solo nell'aggiungere: *Colla subordinazione, di cui all'articolo precedente.*

**BARBAROUX.** Ritiro il mio emendamento e mi unisco a questo.

**MENABREA.** Mi unisco anche io a questo emendamento.

**IL PRESIDENTE.** L'articolo 3° emendato sarebbe il seguente:

« Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale in tempo di guerra, che la legge conferisce al generale comandante in capo, sono trasferite al Gran Giudice dell'esercito, colla subordinazione, di cui all'articolo precedente. »

**LYONS.** Io credo che quando la Camera ha ammesso il principio della subordinazione del Giudice al generale in capo, non può più accumulare in tutti e due la stessa autorità in via giudiziaria, imperocchè subordinazione e parità di autorità fanno a pugni, e mi accosto per ciò al deputato Ferraris e propongo un caso. Mettiamo per esempio che il Gran Giudice per motivi d'urgenza si allontani, che in quel tempo vi sia stato un Consiglio di guerra, che la sentenza sia mandata al generale in capo; questi sospende la sentenza, intanto essa ha la sua esecuzione: chi avrebbe ragione dei due, se hanno la stessa autorità? Adunque propongo che si corregga l'art. 3° affinché sia riservata tutta l'autorità nel generale in capo, il quale non può dividere la sua autorità con alcuno senza grave inconveniente.

**BARBAROUX.** Domando la parola.

**IL PRESIDENTE.** La parola è al deputato Barbaroux.

**BARBAROUX.** Questi due casi non fanno punto a pugni come afferma il sig. deputato Lyons. . . (*Rumori che impediscono di udire.*)

**IL PRESIDENTE.** Domando in primo luogo se il sotto-emendamento proposto dall'onorevole deputato Albini è appoggiato.

(È appoggiato).

Ora metterò ai voti l'art. 3° così emendato:

« Tutte le attribuzioni relative alla giustizia criminale in tempo di guerra, che la legge conferisce al generale comandante in capo, sono anche esercitate dal Gran Giudice dell'esercito. »

(Non è approvato).

**BIXIO.** L'aggiunta da me proposta si riferisce a questo 3° articolo.

**RAVINA.** Io vorrei che si lasciasse intatto l'art. 2° già votato: però, siccome potrebbe ricevere una interpretazione

qualche volta ambigua, così si facesse un'aggiunta la quale in nulla ne alteri la sostanza.

Io non so concepire come in un esercito vi possano essere due autorità eguali, di cui una possa annullare e scemare quella dell'altra; questa sarebbe una cosa nuova, sarebbe un fatto distruggitore di ogni disciplina, la quale è il nerbo degli eserciti. Strano sarebbe parso nelle romane legioni, se si fosse veduto un questore ovvero un legato accanto al console per censurarne gli andamenti o per contrastare ai suoi comandi. La suprema autorità del capo dell'esercito è un principio che era in vigore fino dalla guerra di Troia, come si vede in Omero.

Egli è necessario che il comandante dell'esercito n'abbia il supremo governo, altrimenti non vi sarebbe nè ordine, nè disciplina.

Dunque non introduciamo alcuna cosa che possa alterare questa condizione tanto indispensabile alla disciplina; per conseguenza stando intatto l'art. 2°, che il Gran Giudice eserciterà questa autorità subordinatamente, io credo che il dubbio che potesse nascere a questo riguardo rimane risolto dalla clausola da me aggiunta, cioè *salva sempre* la suprema autorità del capitano generale: per esempio, se dal generale si dicesse: voi avete arrestato un tale, ed io vi comando di rilasciarlo, sia obbligato di metterlo in libertà; perchè se tu intacchi l'autorità del comandante supremo, verrà questi a perdere il rispetto dell'esercito; ecco perchè io aggiungevo all'art. 2° queste parole:

« Potrà pertanto il Gran Giudice ordinare l'istruttoria di un processo e istituire Consigli di guerra, salva sempre la suprema autorità del generale in capo. »

**IL PRESIDENTE.** Il deputato Ravina sostituirebbe all'art. 3° il seguente articolo (*legge*): esisterà un Consiglio di guerra, salva sempre la suprema autorità.

Vuole sviluppare il suo progetto?

**RAVINA.** Io vorrei innestare quest'aggiunta all'art. 2° già votato, il 3° sopprimerlo; e quello che si troverà nell'articolo 4°, che già sia contenuto nell'art. 2° ed in questa mia aggiunta, vorrà essere soppresso, perchè nella legge non ci vuole essere nulla d'inutile.

**IL PRESIDENTE.** Sarebbe un'aggiunta all'art. 2°.

Vi è chi appoggia quest'aggiunta all'art. 2°?

(È appoggiata).

**FERRARIS.** Io non ravviso, oltre gli altri inconvenienti che la Camera già riconoscerà nell'adozione di questa proposizione, non ravviso nemmeno opportuno che si debba fare una legge per ordinare provvedimenti; ma, e che cosa farà questo Gran Giudice nella direzione dell'amministrazione della giustizia militare, se non ordinare un procedimento, provvedere nelle forme e convocare un Consiglio di guerra? Consigli i quali sono specificati dalla legge con nome e qualificazioni diverse. Di questi diversi Consigli poi si fa una speciale enumerazione dall'art. 4°; per la qual cosa la proposta che tendesse a svolgere questa nuova proposizione al concetto che già venne votato coll'art. 2° non sarebbe che una superfetazione dell'art. 4°.

**RAVINA.** Io non so concepire come altri possa trovare oscure e vaghe le parole colle quali è scritta l'aggiunta da me fatta all'articolo secondo, e duro fatica a vedere come da esse possa nascere dubbio che vi sia oscurità, che non vi sia precisione. Io volli con quest'aggiunta dissipare il dubbio che nascer potrebbe dall'articolo 2° per quella parola *subordinatamente*, per forza della quale parrebbe che il Gran Giudice fosse obbligato ad aspettare gli ordini del capitano generale per ordinare un processo, per istituire un Consiglio di guerra,

e non dico già un Consiglio solo, ma quante volte potrà essere necessario—cioè, dico io, potrà il Gran Giudice fare di suo capo, senza aspettare ordine superiore. Ma le operazioni sue dovranno sempre essere soggette all'autorità superiore del capo dell'esercito, cosicchè nulla potrà fare di ciò che gli sarà vietato dal capitano generale, e nulla omettere di ciò che gli sarà comandato.

**STARA.** Domando la parola sull'ordine da seguire nella presente discussione.

La Camera adotta definitivamente l'art. 1°, quindi l'art. 2° emendato, e non fu se non dopo tale definitiva adozione che passò alla discussione dell'art. 3°. In questa discussione vi fu questione di precedenza sull'emendamento proposto dal deputato Ferraris per la soppressione dell'art. 3°, ovvero sugli emendamenti modificativi dell'articolo medesimo; ed in questa questione la Camera ha già deciso che gli emendamenti soppressivi non dovessero avere la preferenza e dovesse prima la Camera dare le sue deliberazioni sugli emendamenti modificativi. L'emendamento proposto dal deputato Ravina sarebbe una ripetizione dell'emendamento già proposto dall'avvocato Ferraris, per la soppressione dell'art. 3° e per un'aggiunta all'art. 2° già definitivamente votato. Dunque la discussione dell'emendamento proposto dal sig. dep. Ravina non potrebbe aver luogo se non dopo quella degli emendamenti modificativi, e quindi quello proposto dal deputato Ferraris per la soppressione del ridetto art. 3°; imperciocchè avendo la Camera accordata la preferenza agli emendamenti modificativi, forza è che o li medesimi vengano ritirati dai loro autori, o vengano dalla Camera stessa rigettati, poichè se fossero adottati dalla Camera non potrebbe più venire accolto nè l'emendamento del dep. Ferraris, nè quello del sig. Ravina.

Se pertanto il sig. deputato Bixio non ritira il suo emendamento modificativo dell'art. 3°, sul quale disputiamo, deve la Camera stessa emettere sul medesimo le sue deliberazioni, e non sarà se non dopo la reiezione del medesimo che essa potrà deliberare sull'andamento soppressivo del sig. deputato Ferraris; e se la Camera adatterà la proposta soppressione, allora insorgerà l'opportunità della discussione sull'emendamento del deputato Ravina, non come aggiunta dell'art. 2°, che fu definitivamente adottato, ma piuttosto come emendamento all'art. 4°, in cui si parla precisamente del concetto espresso dal deputato Ravina.

Dunque pare che prima di tutto la Camera, se crede di non adottare l'emendamento Bixio, debba deliberare sull'emendamento soppressivo del sig. deputato Ferraris, e, adottandolo, verrà luogo a discutere la modificazione proposta dal signor deputato Ravina all'art. 4° del progetto.

**VIOVA.** Credo dover sottoporre alla Camera che l'emendamento proposto dal deputato Ravina tende a sovvertire tutta l'economia delle leggi militari. Questo emendamento vuole subordinare lo stesso uditore di guerra al generale in capo, per lo stesso oggetto dell'istruttoria. Ora questa massima è contraria ai principii ed alla legislazione militare esistente.

Ho sentito da qualche onorevole deputato asserire che l'iniziativa dell'istruttoria non apparteneva all'uditore.

Qualora la Camera lo desideri, posso dar lettura degli articoli del Codice penale militare e della legge 10 ottobre, onde appare che l'uffizio d'istruzione è confidato all'uditore, senza dipendenza. I comandanti dei corpi ed il generale in capo possono avere l'iniziativa nel convocare i Consigli di guerra, possono sospendere l'esecuzione delle sentenze od ordinarla, ma non possono proibire all'uditore di istruire processi; l'iniziativa dell'istruttoria compete a questi senza dipendenza.

Che più sostengo dover competergli? Sia pure permesso alle autorità superiori di sospendere l'esecuzione di sentenze per causa di pubblica utilità, ma non deve esser lecito a nessuno vietare all'uditore di procedere perchè consti della verità e si conosca chi fu innocente, chi fu colpevole.

**RAVINA.** Io credo che se il sig. preopinante avesse posto ben mente alle parole dell'aggiunta che ho fatto all'art. 2°, non avrebbe posto in campo tante difficoltà, perchè io non ho detto che potrà il Gran Giudice fare l'istruttoria del processo, ma ordinarla; in conseguenza egli non fa che da fiscale e non il giudice istruttore: il caso è molto diverso.

Vengo all'ultimo punto: egli non vuole che il comandante in capo dell'esercito possa impedire il Gran Giudice e l'uditore di formare un processo; eppure io credo che se nascesse conflitto tra i due, cioè se il Gran Giudice volesse processare un soldato qualunque, e che il capo supremo non volesse, tra i due dovrebbe prevalere, credo, la volontà del capo supremo, perchè se vi è una persona interessata allo scoprimento della verità, al mantenimento della disciplina, è certamente il capo. È necessario conservare intiera l'autorità del capo, il quale non deve avere nell'esercito alcun superiore, perchè gli conservi l'autorità e non gli scemi il rispetto, tanto più che sopra di lui pesa tutta la responsabilità.

Consultate le storie tutte e antiche e moderne, e vedrete che questa massima forma il fondamento della disciplina militare. Nella milizia (parlo del tempo di guerra) ci vuole una specie di dittatura, la cui autorità sia concentrata nel capo supremo. Con questa tutti i grandi capitani fecero gli eserciti invitti. Con questa Annibale potè mantenere l'ordine e l'ubbidienza nel suo esercito composto di tanti popoli barbari di tante lingue e nazioni, e se alcuno avesse voluto dargli un censore, egli si sarebbe posto a ridere di quel riso sardonico, onde in Senato, quando i senatori si misero a piangere, lesse l'articolo della pace che obbligava Cartagine a consegnare tutte le navi ai Romani, dicendo che allora era tempo di piangere quando si era perduta la battaglia di Zama, non quando si trattava di eseguire i patti di una pace inevitabile e necessaria.

*Voci.* Ai voti, ai voti.

**IL PRESIDENTE.** Forse il deputato Ravina stimerà di rimandare questo emendamento all'art. 4°.

**RAVINA.** Sì, sì, per coordinarlo coll'art. 4°.

**IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi faccio lecito di fare un'osservazione al sig. Ravina; se egli volesse consentire di trasportarlo al principio dell'art. 4°, agevolerebbe di molto le disposizioni. . .

**RAVINA.** Ho già detto che sì; e lo ripeto: lo rimando all'art. 4°.

**IL PRESIDENTE.** Se si coordinerà il suo emendamento coll'articolo 4°, notifico alla Camera che allora è soppresso l'art. 3°.

**BIXIO.** Siccome pare che la Camera consenta alla proposizione del sig. Ravina, allora io ritiro per ora la mia aggiunta, salvo a riproporla occorrendo.

**IL PRESIDENTE.** L'art. 3° è stato annullato; passiamo all'art. 4°.

**FABRE.** Io ho l'onore di osservare alla Camera che il principio che informava il progetto era che il Gran Giudice dovesse essere indipendente dal comandante generale in capo nell'esercizio della giustizia militare.

Ora la Camera avendo adottato un articolo contrario, mi pare impossibile che noi possiamo fare una legge coordinata col principio già adottato dalla Camera, senza venire ad emendamenti e sotto-emendamenti, che non potranno essere abbastanza esaminati dalla Camera.

Io propongo in conseguenza che questo progetto di legge sia rimandato alla Commissione, affinchè essa proponga un puro progetto di legge, il quale venga adottato dalla Camera.

**BUFFA.** A me pare che sarebbe molto meglio di rimandare la legge alla Commissione alla fine della discussione su tutti gli articoli, perchè siccome nella discussione si sono proposti emendamenti gli uni contrari agli altri in questa prima metà, lo stesso potrebbe avvenire della seconda metà. Ora la Commissione. . .

*(I rumori ed i movimenti dei deputati impediscono di udirne la continuazione).*

**COSTA DE BEAUREGARD.** J'appuie la proposition que vient de faire l'honorable député Buffa et j'insiste pour que la présente loi soit renvoyée à la Commission.

**SCLOPIS.** Io appoggio la proposta del sig. Buffa per discutere prima il progetto di legge. L'aggiunta che fece la Commissione consiste in ciò che si diede facoltà di arrestare le

persone sospette, ed è una specie di aggiunta alla legge, che abbiamo ereditato indispensabile d'accordo col Ministero della guerra, toccando questa gli interessi della società nazionale; e quindi credo che sia opportuno che la Camera prima discuta questi principii e poi passi all'altro progetto.

**IL PRESIDENTE.** Veggo che la Camera non è più in numero, e debbo perciò rimandare la continuazione della discussione a domani.

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4.

*(Gazz. P.)*

*Ordine del giorno per domani all'1 pom.*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata.

2° Sviluppo di proposizioni di deputati.

## TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

**SOMMARIO.** *Relazione della Commissione sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere di commercio — Relazione di elezioni — Invito al Ministero di partecipare tutte le nomine e le promozioni di deputati agli impieghi — Interpellanze del deputato Turcotti intorno alla politica ministeriale rispetto alla guerra contro l'Austria — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'istituzione del Gran Giudice dell'armata — Reiezione.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**ARNULFO,** segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

**IL PRESIDENTE.** La Camera non è ancora in numero, però sospendo di metterlo ai voti per l'approvazione. Si darà intanto un'idea sommaria delle nuove petizioni.

**COTTIN,** segretario, legge:

N° 511. Una petizione, munita di 505 firme, rappresenta come contrari alla lettera ed allo spirito dello Statuto due articoli del regolamento universitario, pubblicato nello scorso ottobre, cioè gli articoli 16 e 17, che vietano le riunioni d'oltre a 20 studenti e le associazioni loro qualsiasi, ancorchè per fini non vietati, ed invoca dal Parlamento dell'alta Italia che si annullino que'le disposizioni e si chiamino a revisione tutte le leggi universitarie che tendono a diffondere e sancire la servilità e l'arbitrio.

N° 512. Pietro Allegranza narra che avendo il 5 ottobre ottenuto di pubblicare in Domodossola un giornale, con titolo d'*Imparziale*, gli furono, dopo tre numeri, suscitati impedimenti presso l'unica tipografia che colà esiste e con cui aveva convenuto la stampa, e che ridotto all'estrema necessità di stampare almeno un avviso agli associati coi tipi suoi proprii, previa dichiarazione del tribunale gli fu sequestrata ogni cosa. Dopo inutili ricorsi al Ministero dell'interno, invoca la Ca-

mera per essere autorizzato alla stampa col materiale da lui preparato per una nuova tipografia da erigersi in Domodossola.

N° 513. G. Lovisolo, di Nizza Monferrato, presenta alcune lagnanze contro il deputato di quel distretto, specialmente perchè trascura gl'interessi locali che promise di sostenere, e chiede a tale riguardo un'inchiesta.

**IL PRESIDENTE.** Ora si potrebbe udire il rapporto della Commissione sul progetto di legge per l'istituzione delle Camere di commercio.

*(Gazz. P.)*

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA ISTITUZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

**FARINA P.** sale alla ringhiera e legge il detto rapporto (*V. Doc., pag. 176*).

**IL PRESIDENTE.** La relazione sarà stampata e distribuita. Pongo ai voti l'approvazione del verbale.

*(È approvato).*

Comunico alla Camera una lettera del deputato Albini, che domanda un congedo di giorni 3 (*la legge*).

*(È accordato).*